

**BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE, MEDIANTE
«FINANZA DI PROGETTO», AI SENSI DELL'ART 193 DEL D.LGS. 36/2023,
DEI SERVIZI DI ASILO NIDO NONCHÉ GESTIONE DI CUCINA E RISTORAZIONE
PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA CON SEDE A SANTORSO**

tra i seguenti soggetti ("le Parti")

- il **COMUNE DI SANTORSO**, con sede Santorso (VI), via, codice fiscale e P. IVA n., rappresentato da, a ciò autorizzato in base a ("il **Comune Concedente**" o semplicemente "il **Concedente**");

- **FAIBERICA s.c.s.**, con sede in Contrà San Domenico n° 26 a Vicenza, codice fiscale e partita IVA n. 01326540240, rappresentata dalla sua legale rappresentante, in qualità di Presidente della stessa Società, abilitata alla sottoscrizione del presente atto (la "**Società concessionaria**" o semplicemente "il **Concessionario**"),

premessi che:

- a) Faiberica s.c.s. gestisce attualmente il servizio educativo del Nido Cicogna;
- b) il Comune di Santorso ha realizzato il complesso denominato Nuovo polo educativo dedicato all'infanzia in località Timonchio, destinato ad ospitare i servizi educativi per la prima infanzia e la scuola materna;
- c) l'attività di ristorazione a servizio di tali scuole è attualmente gestita dalla Parrocchia di Santorso;
- d) il progetto del Nuovo polo educativo comunale ha previsto la realizzazione di una cucina dimensionata per servire le altre scuole del paese;
- e) Faiberica s.c.s. si è fatta promotrice di una proposta volta a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, i servizi di asilo nido, nonché gestione di cucina e ristorazione per le scuole dell'infanzia e primaria con sede a Santorso ("la **Proposta**");
- f) detta Proposta si compone, unitamente alla presente Bozza di convenzione e all'indicazione dei requisiti della società promotrice, anche dei seguenti documenti:
 - Progetto di fattibilità, comprensivo di Relazione tecnico illustrativa e Cronoprogramma;
 - Piano economico finanziario (PEF) asseverato;
 - Documento di specificazione delle caratteristiche dei servizi e della gestione;

tanto premesso, si conviene quanto segue

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

- 1.1. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2. I Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato A, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
- 1.3. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa regionale, nazionale e dell'Unione europea.
- 1.4. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

articolo 2 - OGGETTO

- 2.1. Il Contratto ha ad oggetto la concessione dei servizi di asilo nido comunale ("**Servizio asilo nido**") e del Servizio di gestione della cucina esistente presso l'immobile di via San Giovanni Bosco 25 – 36014 in località Timonchio, nonché di ristorazione per le scuole dell'infanzia e primaria con sede a Santorso ("**Servizio ristorazione**"), così come descritti nella Proposta ("**i Servizi**").
- 2.2. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa Autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.
- 2.3. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.
- 2.4. Sono escluse dalla concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

articolo 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

- 3.1. Il contratto avrà la durata complessiva di anni 10 (dieci) e mesi 8 (otto), così suddivisa: 8 mesi per la presa in possesso dell'immobile e la richiesta delle autorizzazioni necessarie per il funzionamento e 10 anni per la gestione.
- 3.2. La durata del Contratto stesso decorre dal 01/01/2027 e si conclude il 31/08/2037.

articolo 4 - AUTORIZZAZIONI

- 4.1. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessari per la gestione ("le **Autorizzazioni**"). Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravii in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.
- 4.2. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi del paragrafo precedente.

articolo 5 - OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

- 5.1. Il Concedente, per la gestione, mette a disposizione del Concessionario i locali e le aree pertinenziali del Nuovo polo scolastico comunale sito in via San Giovanni Bosco 25 in località Timonchio individuati nelle allegate Planimetrie, unitamente alle attrezzature e arredi esistenti al momento di sottoscrizione del Contratto;
- 5.2. I locali sono concessi nello stato in cui si trovano, che il Concessionario, in sede di sopralluogo, ha riconosciuto idoneo alla gestione.
- 5.3. Gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale sono concessi in comodato al Concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano. Dell'avvenuta consegna dei locali e dei beni mobili verrà redatto inventario analitico in contraddittorio tra le parti prima dell'inizio della concessione. Alla scadenza della concessione il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.
- 5.4. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto tutte le somme dovute ai sensi dell'articolo 11, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
- 5.5. Compete inoltre al Concedente:
- porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la fornitura degli arredi e delle attrezzature necessari all'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 bis dell'allegato I.7 del Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs 36/2023;
 - porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione;
 - collaborare con il Concessionario per eventuali ulteriori iniziative proposte da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 11.2, ponendo in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire dette iniziative laddove non contrastanti con i servizi o con le esigenze di conservazione e valorizzazione dell'immobile oggetto di concessione;
 - richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
 - vigilare sulla corretta erogazione da parte del Concessionario, nel rispetto di quanto previsto dal Documento di specificazione delle caratteristiche e della gestione e dalla normativa in materia.
- 5.6. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
- ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi dell'art. 11;
 - ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato dell'immobile e delle aree interessate dalla concessione;
 - ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla concessione;
 - l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare il recesso del Concedente dalla concessione ai sensi dell'articolo 20.

articolo 6 - DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

- 6.1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla realizzazione e gestione.
- 6.2. Sono a carico del Concessionario, come meglio descritti nel Documento di specificazione delle caratteristiche dei servizi e della gestione:

I – quanto al Servizio asilo nido

- la progettazione educativa, didattica e psicopedagogica;
- la realizzazione e gestione dei servizi educativi;
- la cura, assistenza e igiene personale del bambino, compresa la fornitura di presidi igienico-sanitari;
- la preparazione, produzione, e somministrazione dei pasti, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, delle procedure HACCP, delle linee guida nutrizionali regionali e dei criteri ambientali applicabili;
- la pulizia quotidiana e di sanificazione locali;
- i servizi di lavanderia e stireria;
- la gestione amministrativa, comprensiva delle attività di iscrizione, gestione rette, fatturazione, gestione informatizzata dei servizi mensa e degli ulteriori adempimenti organizzativi connessi;
- le attività di collaborazione con le famiglie dell'utenza;
- la sorveglianza igienico sanitaria e l'applicazione del sistema HACCP;
- l'acquisto dei beni e materiali necessari per l'esecuzione delle precedenti attività;

II – quanto al Servizio ristorazione

- la preparazione, produzione, trasporto, distribuzione e somministrazione dei pasti destinati alla scuola dell'infanzia e alla scuola

primaria, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, delle procedure HACCP, delle linee guida nutrizionali regionali e dei criteri ambientali applicabili;

- la manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature e degli arredi oggetto di concessione, necessaria per assicurarne il funzionamento ottimale, al fine di conservarli e riconsegnarli in buono stato di conservazione e in perfetta efficienza;
- la sorveglianza igienico sanitaria e l'applicazione del sistema HACCP;
- l'acquisto dei beni e materiali necessari per l'esecuzione delle precedenti attività.

6.3. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto e nei Documenti Contrattuali.

6.4. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

- a) acquisire e mantenere valide e efficaci le Autorizzazioni di cui all'articolo 4
- b) consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento e tutti i documenti allegati;
- c) erogare i servizi in conformità a quanto stabilito nel Contratto e nei Documenti Contrattuali;
- d) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice dei contratti di cui al D. Lgs 36/2023 e dal Contratto;
- e) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- f) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
- g) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli indicatori di equilibrio e comunicarne gli esiti con cadenza annuale al Concedente;

6.5. Il Concessionario si impegna altresì a:

- a) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto;
- b) fornire al RUP e al Direttore dell'esecuzione del contratto tutti i chiarimenti richiesti;
- c) partecipare alle visite che il Direttore dell'esecuzione del contratto, il RUP e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;
- d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
 - (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'erogazione, sia indisponibilità, anche parziale, stessi;
 - (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
 - (iii) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
 - (iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;

6.6. Il Concessionario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

6.7. In applicazione della clausola sociale di cui all'articolo 57 del D. Lgs. 36/2023, il concessionario, nel rispetto e nei limiti del Progetto di fattibilità e del Piano Economico e Finanziario, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante presso il Nido Cicogna e la cucina gestita dalla Parrocchia di Santorso. Fermo restando quanto indicato nel periodo che precede, il riassorbimento è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione del lavoro del concessionario.

6.8. Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

6.9. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile.

6.10. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al par. 6.5, lettera d) del presente articolo.

articolo 7 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, esso è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione.
- c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario.

articolo 8 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

8.1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

8.2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

- a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
- c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
- d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie _____

8.3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

8.4. Il Concessionario si obbliga altresì:

- a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di [•] della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

8.5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al par. 8.4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

8.6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. _____ al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

articolo 9 - FORZA MAGGIORE

9.1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) epidemie e contagi;
- f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

9.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente paragrafo, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa, gli eventi di cui al precedente paragrafo 9.1. non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

9.3. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applica l'articolo 10. Nel caso in cui l'evento comporti l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 14.

SEZIONE III – DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

articolo 10 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

10.1. La sospensione totale o parziale della fornitura può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione e alla ripresa dei medesimi. La fornitura può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:
 - i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari oggetto del Contratto;

- ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari oggetto del Contratto;
 - iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari oggetto del Contratto;
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
- c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 9.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

10.2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

10.3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al par. 10.1, il Concessionario che non sia in grado di prestare i servizi in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, i servizi o la parte di Servizi non può essere prestato nonché i Servizi o la parte di Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'evento.

10.4. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a cinque giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura dei servizi sospeso, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il RUP, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.

10.5. Nelle ipotesi di cui al par. 10.1:

a) i Corrispettivi di cui all'articolo 11 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo tre giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;

b) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda un (1) mese comportando altresì l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 14

10.6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura dei servizi interessato dall'evento. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il RUP, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

10.7. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al par. 10.1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato in base a quanto previsto dagli articoli 39 e 8.2 lettere c) e d) dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs 36/2023. In applicazione della previsione di cui alla predetta lettera c), è riconosciuto un ristoro economico pari ai costi fissi documentati sostenuti nel periodo di sospensione, con particolare riferimento al personale dipendente non riducibile o ricollocabile, ai canoni di locazione, alle utenze, agli ammortamenti e agli altri oneri non comprimibili.

articolo 11 - CORRISPETTIVI, CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL CONCEDENTE E TERMINI DI PAGAMENTO

11.1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi fino alla scadenza del Contratto. Il Concessionario ha altresì la possibilità di introitare contributi e liberalità per la gestione dei servizi, corrisposti da soggetti pubblici e privati.

11.2. Il Concessionario, nel periodo di efficacia del contratto, potrà attivare, dandone preventiva comunicazione al Concedente, ulteriori iniziative nell'immobile oggetto di concessione, introitando le entrate derivanti dalle stesse.

11.3. Il Concessionario, per la gestione dei servizi, applicherà all'utenza gli schemi tariffari di cui al paragrafo 5.2 della Relazione tecnico illustrativa. Per i casi di assenza dei bambini e delle bambine, il Concessionario applicherà le riduzioni previste nella medesima Relazione tecnico-illustrativa.

11.4. Il Concedente, al fine di sostenere l'accessibilità per le famiglie residenti e concorrere al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione, riconosce al Concessionario un contributo finanziario determinato secondo i criteri e le modalità indicati al paragrafo 5.2 della Relazione tecnico-illustrativa ed assegna al Concessionario stesso la quota di contributo L.R. 32/1990 e Miur Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione - noto come Fondo 0-6- istituito dal Decreto Legislativo n. 65 del 2017, con le modalità di cui al medesimo paragrafo 5.2. Eventuali agevolazioni tariffarie riconosciute all'utenza da parte del Concedente nel corso della durata del contratto saranno a carico del concedente stesso.

11.5. Il contributo finanziario di cui al punto precedente è corrisposto mensilmente sulla base dell'effettiva erogazione dei servizi. Il RUP verifica, durante la fornitura dei servizi, il regolare adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della corresponsione del contributo dovuto. Salvo il caso di verifica negativa, il pagamento del Corrispettivo è effettuato sul conto corrente di cui all'articolo 8.2, entro 30 [trenta] giorni dalla data di conclusione del mese di effettiva fornitura dei servizi, previa ricezione della fattura elettronica.

11.6. Fermo restando quanto previsto all'articolo 19, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Corrispettivo, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge.

articolo 12 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato della concessione (art. 178 del D.Lgs. 36/2020) risulta essere pari ad € 5.355.827 (cinquemilionitrecentocinquantaquattromilaottocentoventisette/00) per l'intera durata. Si precisa che tale valore è stato stimato nel PEF posto a base di gara.

articolo 13 - REVISIONE PREZZI

13.1 I corrispettivi rimarranno invariati per il primo anno contrattuale. A decorrere dal secondo anno contrattuale le tariffe di cui al par. 11.3 e il contributo finanziario di cui al par. 11.4 sono adeguati annualmente mediante applicazione di un indice di riferimento composito, così strutturato:

- 67% sulla base della variazione dell'indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie (codice ATECO di riferimento);
- 22% sulla base della variazione dell'indice ISTAT NIC ECOICOP 01 (prodotti alimentari e bevande analcoliche);
- 11% sulla base della variazione dell'indice ISTAT NIC generale.

Le percentuali sopra indicate sono determinate sulla base dell'incidenza stimata delle principali componenti di costo del Piano Economico-Finanziario consolidato della concessione. La revisione sarà applicata ai corrispettivi, tariffe e contributo finanziario dovuti per le prestazioni eseguite successivamente alla variazione rilevata.

13.2 Resta ferma la possibilità, da parte del Concedente, di non provvedere annualmente all'adeguamento di cui al paragrafo precedente, a carico dell'utenza, delle tariffe di cui al par. 11.3. In tale ipotesi, il valore corrispondente all'adeguamento tariffario di cui al periodo precedente sarà corrisposto dall'Ente Concedente stesso, in base a quanto previsto dall'art. 11.5.

SEZIONE IV – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

articolo 14 - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

14.1. Costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio economico e finanziario del contratto: l'importo dell'investimento che è pari a euro 173.193 (oltre IVA), la durata della concessione, il livello di domanda educativi e di ristorazione scolastica, l'importo e le modalità di corresponsione delle rette e del contributo finanziario di cui all'articolo 11, i contributi pubblici stimati e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario. Tra gli elementi assunti a supporto delle previsioni contenute del pef rientra l'indicatore "Tassi generici del movimento demografico - Scenario mediano, per 1.000 abitanti Anni 2027/2037 - Comune: _____" (pubblicato sul sito istituzionale dell'ISTAT, e allegato al presente contratto).

14.2. Le Parti riconoscono che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di:

- Convenienza Economica**, intesa come capacità del progetto di generare un rendimento congruo rispetto al rischio assunto dall'operatore economico;
- Sostenibilità Finanziaria**, intesa come capacità del progetto di generare flussi di cassa adeguati a garantire il recupero del capitale investito e degli oneri di gestione.

Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:

- Tasso Interno di Rendimento (TIR) del progetto pari a 8,27%;
- Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a 20.790 euro;
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR), calcolato come rapporto tra i flussi di cassa disponibili per i servizi del debito e il debito finanziario annuale, superiore all'unità a partire dal primo esercizio pienamente operativo e con valore minimo pari a circa 1,3 nel periodo di rimborso del finanziamento;
- Recupero del capitale investito entro la durata della concessione

14.3. Le parti si danno reciprocamente atto che, costituendo elementi incidenti sull'Equilibrio Economico Finanziario, l'eventuale rimodulazione delle rette e delle tariffe, potrà avvenire solo a seguito di specifico confronto con il Concessionario.

articolo 15 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

15.1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 192 del Codice di cui al D. Lgs 36/2003, qualora si riscontri un'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più eventi di disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all'articolo 14 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti eventi di disequilibrio. Si considerano eventi di disequilibrio i seguenti:

- l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento delle rette e del contributo di cui agli articoli 11.3 e 11.4 e sul relativo regime tributario;
- il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 4 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
- il caso di sospensione di cui all'articolo 10.5, lettera b);
- le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 9.3;
- altri eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, non imputabili al Concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico e finanziario.

15.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al paragrafo 15.1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- Piano Economico Finanziario in disequilibrio;
- Piano Economico Finanziario revisionato;
- relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

15.3. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del Contratto.

15.4. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui al paragrafo 15.2, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del

Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di riequilibrio economico finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 192 comma 4 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs 36/2023. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 20.1, lettere a) e b).

SEZIONE V – ASSICURAZIONI E CAUZIONI

articolo 16 - CAUZIONI

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del D. Lgs 36/2023 mediante polizza fideiussoria n. per l'importo di euro pari al % del valore della concessione.

articolo 17 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO. POLIZZE ASSICURATIVE

17.1. Il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione dei servizi e risponde direttamente dei danni causati alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione dei servizi stesso, restando al suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di altri compensi da parte del comune.

17.2. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata del Contratto le polizze assicurative di seguito indicate:

a) responsabilità civile verso terzi (RCT) avente per oggetto i servizi affidato in concessione per danni che comunque venissero arrecati nell'espletamento dei servizi con massimale non inferiore a:

- euro 5.000.000,00 per ogni sinistro
- euro 5.000.000,00 per danni a persone
- euro 3.000.000,00 per danni a cose

Il contratto di assicurazione deve prevedere le seguenti clausole: equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti ed ogni e qualsiasi figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio; specifica inclusione nel novero dei terzi degli utenti dell'asilo nido; inclusione della responsabilità civile "personale" dei propri prestatori di lavoro, compresi gli addetti, i soci lavoratori di cooperative, i tirocinanti ed ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte; copertura dei danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia.

b) responsabilità civile verso dipendenti (RCO) avente un massimale non inferiore a:

- euro 5.000.000,00 per ogni sinistro
- euro 5.000.000,00 per persona

17.3. Il Concessionario dovrà inoltre stipulare apposita Polizza infortuni utenti (decesso, invalidità permanente, rimborso spese giornaliere da infortunio).

17.4. Dette coperture assicurative dovranno essere efficaci per l'intero periodo di affidamento dei servizi.

17.5. Il Concessionario dei servizi s'impegna a presentare, ad ogni scadenza annuale della polizza, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio entro 15 giorni dalla scadenza dello stesso.

SEZIONE VI- VICENDE DELLA CONCESSIONE

articolo 18 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il contratto, oltre che in base a quanto previsto dagli articoli 12 e 14, può essere modificato in base a quanto previsto dall'art. 189 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs 36/2023.

articolo 19 - PENALITA'

Fermo restando l'obbligo per il Concessionario di adottare, con oneri a proprio carico, tutte le misure idonee a rimediare alle irregolarità, allorché vengano riscontrati ritardi, violazioni o difformità nella gestione rispetto a quanto previsto nella presente convenzione, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara o in qualsiasi altra previsione normativa, regolamentare o amministrativa direttamente o indirettamente connessa ai servizi, il Comune potrà applicare una sanzione pecuniaria graduata in relazione alla gravità dell'inadempimento, che verrà determinata dall'Amministrazione Comunale in base ai seguenti livelli:

TIPOLOGIA INADEMPIMENTO / INOSSERVANZA / DIFFORMITA'	PENALE
TEMPISTICA	
Mancato avvio dei servizi alla data comunicata dal Comune	Euro 900,00 per ogni giorno di ritardo
Sospensione dei servizi o mancato preavviso in caso di sciopero	Euro 500,00 per ogni giorno di sospensione
Inosservanza degli orari di apertura dei servizi	Euro 100,00 Per ogni ora
VARIE	

Utilizzo e/o somministrazione di alimenti contaminati batteriologicamente e/o fornitura di alimenti contaminati batteriologicamente e/o scaduti, tali da essere inadatti all'alimentazione umana	Euro 1.500,00 per ogni difformità fatta salva ogni altra azione di natura risarcitoria
Condizioni igieniche carenti rilevate dagli organismi preposti o da specialisti incaricati dal Comune (tale infrazione per 3 volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto)	Euro 500,00 per ogni rilevazione con infrazioni
Inosservanza del numero di personale e/o rapporto numerico al di sotto dei rapporti normativamente disposti (tale infrazione per 3 volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto)	Euro 500,00 per ogni giorno di inosservanza
Utilizzo di figura professionale con requisiti a titoli difformi da quanto previsto dalla vigente legislazione con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione per 3 volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto)	Euro 500,00 per ogni giorno di utilizzo
Comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui si è garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare comunque del comportamento scorretto o sconveniente o comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale entro 5 giorni dal 3° accertamento comporta la risoluzione del contratto	Euro 300,00 per ogni comportamento
Mancato rispetto delle attività previste nel Progetto educativo-organizzativo presentato in sede di gara	Euro 200,00
Inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti i servizi svolto;	Euro 500,00 per ogni inosservanza
Non conformità dei prodotti per la pulizia in genere a quanto stabilito in convenzione e dai CAM	Euro 100,00 per ogni difformità
In caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione della parte tecnica dell'offerta, hanno portato all'acquisizione di punteggi	Euro 500,00 per ciascuna omissione

L'applicazione della penalità verrà preceduta da regolare contestazione, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni o il diverso termine stabilito dall'Amministrazione, decorrenti dalla ricezione della nota di contestazione.

In sede di contraddittorio l'Amministrazione potrà richiedere al Concessionario di produrre gli atti e i documenti ritenuti rilevanti, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: titoli del personale addetto al servizio, rapporto sulle manutenzioni, ricevute di pagamento delle assicurazioni, ecc.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione potrà procedere con l'applicazione delle penalità mediante escussione della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice: in tale ultimo caso il Concessionario è tenuto a procedere all'immediata reintegrazione della suddetta garanzia.

articolo 20 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

20.1. La risoluzione della concessione è disciplinata dall'art. 190 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs 36/2023.

20.2. Il Contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario, nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato rispetto delle norme sulla Tracciabilità Finanziaria;
- b) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- c) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- d) mancato rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008;
- e) perdita da parte del Concessionario delle Autorizzazioni di cui all'art. 4;
- f) reiterata inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
- g) reiterata inosservanza delle norme riguardanti la sicurezza nei confronti dei minori e del personale;
- h) destinazione dei locali ad uso diverso da quello stabilito dal contratto;
- i) applicazione di tariffe eccedenti quelle offerte in sede di gara.

20.3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Concedente avrà diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno.

articolo 21 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

21.1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto.

21.2. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

- a) il valore degli arredi e delle attrezzature forniti, al netto degli ammortamenti;
- b) i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'esecuzione del contratto, apposito verbale entro 20 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

articolo 22 - RECESSO DEL CONCEDENTE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

22.1. Il Concedente può recedere dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al Concessionario VIA PEC.

22.2. In applicazione dell'art. 190 commi 4 ss del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs 36/2023, spettano al Concessionario:

- a) Il valore degli arredi e delle attrezzature forniti, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui non sia conclusa la fase di verifica di regolare esecuzione, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso;
- c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno secondo quanto stabilito all'art. 20

articolo 23 - EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

23.1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, dell'immobile oggetto di concessione e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario del predetto immobile, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

23.2. Il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dell'immobile e dei beni di cui al par. 23.1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

articolo 24 - MONITORAGGIO

24.1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui agli articoli 6.4 lett. f) e g) e 6.5.

articolo 25 - COMUNICAZIONI

25.1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

25.2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a) per il Concedente: _____;
- b) per il Concessionario: _____.

25.3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

SEZIONE VII – NORME FINALI

articolo 26 - SPESE E REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto (spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge) nessuna esclusa, a eccezione dell'IVA, comprese le spese relative alla sicurezza fisica dei lavoratori e della segnaletica di cantiere previste dalle normative, sono a carico del Concessionario che dichiara di accettarle.

La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

articolo 27 - DICHIARAZIONI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSE

Le parti dichiarano l'insussistenza dell'obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di interesse nella stipula del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 42 lettera h) della L. 190/2012 s.m.i., dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Santorso.

Il Concessionario, inoltre, sottoscrivendo il presente contratto, attesta, con effetti liberatori per il Comune Concedente, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

articolo 28 - PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE

Il Concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Il Concedente si impegna a valutare di ricorrere alla clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti del Concessionario, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

articolo 29 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare ai collaboratori incaricati a qualsiasi titolo per l'espletamento oggetto del presente contratto, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune Concedente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____ che viene consegnato in copia all'appaltatore che ne rilascia ricevuta liberando la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in merito. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto Codice comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Viene consegnato contestualmente il Codice di comportamento, affinché il Concessionario lo metta a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell'Ente, responsabilizzando gli stessi con gli strumenti più adeguati.

articolo 30 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al presente contratto, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati ai soggetti che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza.

Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, e finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune Concedente che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti che si potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: _____

Indirizzo PEC: _____

I soggetti interessati hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati (RPD) per il Comune Concedente al seguente indirizzo e-mail: _____

articolo 31 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie di competenza del giudice ordinario che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione della Concessione sarà competente il Tribunale di Vicenza.

Allegato A: DOCUMENTI CONTRATTUALI

- DOCUMENTO 1. Progetto di fattibilità, comprensivo di Relazione tecnico illustrativa e Cronoprogramma;
- DOCUMENTO 2. Piano economico finanziario (PEF) asseverato;
- DOCUMENTO 3. Documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- DOCUMENTO 4. Planimetrie dei locali e delle aree pertinenti oggetto di concessione;
- DOCUMENTO 5. Tabella "Tassi generici del movimento demografico, anni 2024/2050, scenario mediano, per 1.000 abitanti"
(pubblicati all'URL https://demo.istat.it/data/previsionicomunali/Tassi_generici_del_movimento_demografico-Comuni_Veneto.csv.zip)
- DOCUMENTO 6. Matrice dei rischi

TIPOLOGIA DI RISCHIO	Descrizione	Probabilità di verificarsi del rischio	Effetti	Allocazione del rischio		Norme di riferimento
				a carico del Concedente	a carico del Concessionario	
RISCHIO DELL'OFFERTA	Rischio che la fornitura dei servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto nel contratto	Media		NO	SI	
RISCHIO DI CONTRAZIONE DELLA DOMANDA DI MERCATO	Riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella dell'operatore economico	Media		NO	SI	
RISCHIO DI CONTRAZIONE DELLA DOMANDA SPECIFICA	Insorgere nel mercato di riferimento di un'offerta competitiva di altri operatori che incida sulla domanda	Minima		NO	SI	
RISCHIO DI INDISPONIBILITÀ TOTALE O PARZIALE DELL'IMMOBILE OGGETTO DI CONCESSIONE	Impossibilità di disporre in modo effettivo dell'immobile concesso a causa di gravi vizi originari	Bassa		SI	NO	
RISCHIO AMMINISTRATIVO	Notevole ritardo o diniego nel rilascio di autorizzazioni da parte di soggetti pubblici o privati competenti	Bassa		NO	SI	
RISCHIO NORMATIVO – POLITICO - REGOLAMENTARE	Rischio derivante da modifiche dell'assetto regolatorio e da decisione politiche programmatiche non prevedibili contrattualmente	Media	aumento dei costi per l'adeguamento	SI	NO	art. 192 comma 1 D. Lgs. 36/2023

RISCHIO FINANZIARIO	Rischio connesso all'aumento dei tassi di interesse o alla indisponibilità delle coperture finanziarie necessarie alla gestione del servizio	Media	aumento dei costi per l'adeguamento	NO	SI	
------------------------	--	-------	---	----	----	--

Tassi generici del movimento demografico - Scenario mediano, per 1.000 abitanti Anni 2025/2050 - Comune: Santorso

pubblicati all'URL: <https://demo.istat.it/app/?i=PPC&l=it>

Anno	Tasso di natalità	Tasso di mortalità	Tasso migratorio netto	Tasso totale di crescita
2025	5,9	11,1	4,1	-1,1
2026	6,1	11,5	3,8	-1,6
2027	6,3	11,8	3,6	-1,9
2028	6,5	12,1	3,4	-2,2
2029	6,8	12,4	3,3	-2,4
2030	7	12,7	3,2	-2,5
2031	7,2	12,9	3,1	-2,6
2032	7,4	13	3,1	-2,5
2033	7,7	13,1	3	-2,5
2034	7,8	13,2	3,1	-2,3
2035	8	13,3	3,2	-2,1
2036	8,2	13,4	3,3	-2
2037	8,2	13,5	3,3	-1,9
2038	8,3	13,5	3,4	-1,8
2039	8,3	13,5	3,5	-1,7
2040	8,3	13,5	3,5	-1,7
2041	8,3	13,5	3,6	-1,7
2042	8,2	13,6	3,6	-1,7
2043	8,2	13,6	3,7	-1,8
2044	8,1	13,7	3,7	-1,9
2045	8	13,8	3,7	-2,1
2046	7,9	13,9	3,7	-2,3
2047	7,8	14,1	3,7	-2,5
2048	7,7	14,2	3,7	-2,8
2049	7,6	14,4	3,7	-3,1
2050	7,5	14,6	3,6	-3,4